



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma

www.giustiziadipace.it

<https://www.facebook.com/GiudicidiPace>

<https://www.youtube.com/user/Giudicidipace>

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
E-mail: ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it
centromessaggi@governo.it, usg@mailbox.governo.it
Fax 06.67796623 - 06.68997064

Al Signor Ministro della Giustizia
E-mail: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
Fax 06.68897951

Alla Commissione di Garanzia sullo sciopero
Email: segreteria@commissionegaranziasciopero.it
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Fax 06.94539680

Ai Sig.ri
Presidenti di Corte d'Appello

Roma, 29 dicembre 2017

Oggetto: Dichiarazione di adesione alle giornate di astensione dalle attività di udienze civili e penali dal 08 gennaio al 04 febbraio 2018.

La Confederazione Giudici di Pace dichiara di aderire alle giornate di astensione dalle attività di udienza già proclamata dall'Angdp e dall'Unagipa in data 06 dicembre 2017.

1. Il grave pregiudizio provocato dal D.lgs.116/2017 all'esercizio della giurisdizione.

Il direttivo della Confederazione Giudici di Pace non può che esprimere nuovamente contrarietà alla riforma della magistratura onoraria attuata con D.lgs. 116/2017.

La previsione del ridotto impiego della magistratura onoraria, fissato nella misura di un terzo rispetto a quella del magistrato di carriera, non avrà altro effetto che provocare la paralisi dell'attività giurisdizionale colpendo in massima parte gli uffici della Procura e gli Uffici del Giudice di Pace che dovranno trattare il 70% del contenzioso civile con magistrati impegnati occasionalmente (per una udienza a settimana).

La contrarietà a questa riforma non attiene pertanto unicamente a questioni di natura sindacale, ma anche e soprattutto, al grave pregiudizio che verrà arrecato al funzionamento della giurisdizione.

Sul punto si ribadisce la necessità di intervenire prevedendo per i magistrati onorari in servizio la possibilità di permanenza delle funzioni onorarie fino al limite di età in analogia con quanto già disposto con L. 217/74, proprio per consentire ai capi degli Uffici di disporre di un'aliquota di magistrati onorari con impegno a tempo pieno o prevalente e, di conseguenza, di garantire l'esercizio della giurisdizione.

Tale soluzione è stata oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Stato - con parere dell'8 aprile sul quesito formulato dal Ministero della Giustizia in ordine alla permanenza delle funzioni per i magistrati onorari in servizio - il quale ha concluso che l'ipotesi la Legge 18 maggio 1974 n. 217 che dispose la "*conservazione dell'incarico in corso*", "*offre una qualche possibilità operativa*".



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma

www.giustiziadipace.it

<https://www.facebook.com/GiudicidiPace>

<https://www.youtube.com/user/Giudicidipace>

La possibilità di garantire la permanenza nelle funzioni della magistratura onoraria in servizio, sul modello della Legge 217/74, costituisce, infine, quella soluzione di compromesso auspicata dalla Presidente della Commissione Parlamentare UE Dr.ssa Cecilia Wilkstrom al Ministro On. Andrea Orlando per risolvere la questione, definita “*allarmante*” e “*critica*”, della “*disparità di trattamento sul piano giuridico, economico e sociale fra Magistrati togati e onorari*”⁽¹⁾.

2. La retribuzione del magistrato onorario prevista nella riforma e la lesione all'autonomia della magistratura.

La riforma introduce inoltre una drastica riduzione dell'indennità prevista per la magistratura onoraria, intervento guardato con preoccupazione dalle forze politiche e dagli operatori del diritto in quanto lesivo dell'autonomia ed indipendenza del magistrato.

La certezza di una retribuzione per un magistrato non rappresenta unicamente un corrispettivo per l'attività svolta, ma è anche e soprattutto un presidio della sua indipendenza, per evitare che possa essere esposto ad indebite pressioni.

La Corte Costituzionale ha, infatti, in più occasioni ha affermato che la retribuzione dei magistrati riguarda “*un aspetto essenziale all'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza*”⁽²⁾ ed ha ribadito che tale aspetto è fondamentale “*in modo da evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni di altri poteri*”.

Questo è un principio posto a tutela della funzione giudiziaria e non costituisce una prerogativa collegata allo *status* giuridico della persona del magistrato.

3. L'obbligo del governo di adempiere, entro questa legislatura, alle prescrizioni delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato.

Questo problema è stato particolarmente sentito dal parlamento come emerge dal fatto che la Commissione Giustizia della Camera, nel parere allo schema di decreto delegato, aveva posto tra le osservazioni, al n. 2), quella di “*prevedere, comunque, a regime un congruo e ragionevole incremento della quota fissa dell'indennità*”.

Il medesimo rilievo è stato inserito nella Commissione Giustizia del Senato tra le condizioni, alla lettera w), rendendolo così vincolante per il governo.

Il governo in risposta alle suddette osservazioni e condizioni ha dato parere negativo all'inserimento di tale modifica nel decreto delegato impegnandosi, però, a provvedere in presenza di risorse nel capitolo di bilancio: “*La misura potrà essere valutata nell'ambito di successivi provvedimenti che apprestino la necessaria copertura finanziaria*” [cfr. pagg. 7 e 11 della relazione illustrativa al D.lgs. 116/2017].

Tale condizione è stata adempiuta, in quanto in data 23 dicembre è stato approvato con legge di stabilità 2018 un aumento degli stanziamenti del capitolo di bilancio 1362 destinato alla magistratura onoraria, di entità tale da consentire un incremento dell'indennità quantomeno del 25%, rispetto a quanto previsto nel decreto attuativo [cfr. seconda nota di variazioni, tabella n. 5 - Ministero della Giustizia - pag. 372].

¹ cfr. Comunicazione D 304831 della Presidente della Commissione Petizioni Cecilia Wilkstrom del 23.03.2017 al Ministro Andrea Orlando: “*Fermo restando la piena consapevolezza da parte dei Membri della nostra commissione circa la particolarità della pregressa e consolidata situazione italiana – dal momento che nel panorama europeo i magistrati onorari non svolgono a titolo esclusivo questi compiti di amministrazione della giustizia – auspico che il confronto in corso fra Governo italiano e Commissione europea sul caso in questione possa produrre, entro la scadenza della Legge delega del 28 aprile 2016 n. 57 e con il pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, un compromesso ragionevole che garantisca i loro diritti*”.

² cfr. Corte Cost. n. 1/1978; Corte Cost. n. 42/93.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma

www.giustiziadipace.it

<https://www.facebook.com/GiudicidiPace>

<https://www.youtube.com/user/Giudicidipace>

Conseguentemente, trattandosi di intervento volto ad adempiere ad una prescrizione delle Commissioni Parlamentari, relativamente al quale sono presenti le risorse nel capitolo di bilancio 1362 (come approvato con Legge di Stabilità 2018), questo può essere realizzato anche a camere sciolte, con decreto ministeriale e nella misura sopra indicata.

A tutt'oggi, però, il governo non ha dato alcun riscontro sul punto.

Per questi motivi il Direttivo della Confederazione Giudici di Pace dichiara di aderire alle giornate di astensione proclamata in data dall'Unione Giudici di Pace e dall'Associazione Nazionale Giudici di Pace per le giornate dal 08 gennaio al 04 febbraio 2018.

Il Direttivo della Confederazione Giudici di Pace

Per delega del direttivo
Il Vice Presidente
Avv. Massimo Libri